



N. V.G. 2025/2117



TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI

Il Giudice dott.ssa Elisa Iacone,
esaminati gli atti,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la richiesta del sig. DONATI FERDINANDO di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami dell'atto di citazione ai convenuti controinteressati eredi e/o aventi causa dei sig.ri Piantoni Marsilio, Pancrazi Roberto, Pancrazi Piero, Pancrazi Maurizio, Pancrazi Carlo, Francucci Rinaldo, Francucci Luciano, Bartolini Sabatino, Bartolini Gervasio mediante Pubblici Proclami, trattandosi di parti delle quali è molto difficoltosa la identificazione;
ritenuta la veridicità e gravità dei motivi addotti;
Visto l'art. 150 c.p.c.;

P.Q.M.

Autorizza la notificazione per pubblici proclami della citazione che precede, disponendo pubblicazione di un estratto dell'atto sulla Gazzetta Ufficiale, sul quotidiano online del Ministero della Giustizia denominato "Giustizia newsonline", nonché sul sito del Tribunale di Terni.

Si comunichi.

Terni, 6.11.2025

Il Giudice
dott.ssa Elisa Iacone



Pratica N. 907/2025 del 01/12/2025

Egr.
Sig. MARSILIO PIANTONI

Egr.
Sig. ROBERTO PANCRAZI

Egr.
Sig. PIERO PANCRAZI

Egr.
Sig. MAURIZIO PANCRAZI

Egr.
Sig. CARLO PANCRAZI

Egr.
Sig. RINALDO FRANCUCCI

Egr.
Sig. LUCIANO FRANCUCCI

Egr.
Sig. SABATINO BARTOLINI

Egr.
Sig. GERVASIO BARTOLINI

Spett.le
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI DIR. PROV. TERNI
VIALE DONATO BRAMANTE, 43
05100 TERNI (TR)

ATTO DI CONVOCAZIONE IN MEDIAZIONE

comunicazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010, art. 8 comma 1

Istanza di Mediazione tra Sig. FERDINADO DONATI, e Sig. MARSILIO PIANTONI, Sig. ROBERTO PANCRAZI, Sig. PIERO PANCRAZI, Sig. MAURIZIO PANCRAZI, Sig. CARLO PANCRAZI, Sig. RINALDO FRANCUCCI, Sig. LUCIANO FRANCUCCI, Sig. SABATINO BARTOLINI, Sig. GERVASIO BARTOLINI, AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI DIR. PROV. TERNI,

In data 01/12/2025 di cui al protocollo 907/2025, il richiedente Sig. FERDINADO DONATI nato il 03/03/1967 a TERNI (TR), cod.fisc. DNTFDN67C03L117S, con domicilio in TERNI (TR) - 05100 - STRADA DI COLLESECOZZA, 23,, assistito dall'Avv. DAVID SEBASTIANI con studio in RIETI (RI) - 02100 - VIA DEI LAURI,11, ha presentato presso la nostra segreteria domanda di Mediazione nei Suoi confronti riguardante la materia DIRITTI REALI per un valore presunto di € 2.500,00.

La parte istante evidenzia le seguenti ragioni della pretesa: **SI VEDA ISTANZA ALLEGATA**

Pertanto,

LA INVITIAMO A PRESENTARSI

al primo incontro di Mediazione che si terrà presso l'ISTITUTO NAZIONALE PER LA MEDIAZIONE E L'ARBITRATO – INMEDIAR, sede di TERNI - VIA DELLA RINASCITA, 8 - 05100 TERNI (TR), il giorno 24/03/2026 alle ore 16:00 alla presenza del Mediatore designato Avv. FEDERICO MATTIANGELI, .

ATTENZIONE!! EVENTUALI RICHIESTE DI RINVIO DELL'INCONTRO DI Mediazione, POTRANNO ESSERE AVANZATE PER GRAVI E GIUSTIFICATI MOTIVI, ESCLUSIVAMENTE DOPO L'ADESIONE ALLA PROCEDURA E NON OLTRE I DUE GIORNI PRECEDENTI L'INCONTRO DI Mediazione FISSATO, INVIANDO UNA COMUNICAZIONE CON ALLEGATO IL GIUSTIFICATIVO DELLA RICHIESTA (PES. CERTIFICATO MEDICO, COMUNICAZIONE DI FISSAZIONE DI UDIENZA, ECC.).

ADESIONE E PARTECIPAZIONE

Partecipare alla procedura di Mediazione è molto semplice: è sufficiente aderire, **almeno due giorni prima della data dell'incontro sopra indicata**, secondo le seguenti modalità:

1) **procedere al pagamento della somma di € 190,32** (pari a € 73,20 quali spese di avvio e € 117,12 di spese per il primo incontro):

- mediante PayPal o carta di credito, tramite il link <https://www.inmediar.it/pagamento-on-line>;

- mediante bonifico bancario sul c/c intestato a: **Works in Progress S.r.l. – IBAN: IT18D0306234210000002122721**, indicando nella causale: **“MED 907/2025 Sig. MARSILIO PIAONTI Sig. ROBERTO PANCRAZI Sig. PIERO PANCRAZI Sig. MAURIZIO PANCRAZI Sig. CARLO PANCRAZI Sig. RINALDO FRANCUCCI Sig. LUCIANO FRANCUCCI Sig. SABATINO BARTOLINI Sig. GERASIO BARTOLINI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI DIR. PROV. TERNI e nominativo e codice fiscale della parte per conto della quale viene effettuato il pagamento”**;
- 2) **scaricare e compilare** in ogni sua parte il modulo di adesione disponibile al [link](https://www.inmediar.it/wp-content/uploads/2016/02/Form_adesione_D1.pdf): https://www.inmediar.it/wp-content/uploads/2016/02/Form_adesione_D1.pdf;
- 3) **inviare il modulo di adesione**, interamente compilato e sottoscritto, per email all'indirizzo inmediar@inmediar.it, per posta elettronica certificata all'indirizzo inmediar@pec.inmediar.it o via fax al numero 0774 19.20.424, **unitamente** all'eventuale documentazione integrativa e al versamento delle spese di avvio e di primo incontro pari a € 190,32. **N.B. indicare sempre nominativo e codice fiscale della parte per conto della quale viene effettuato il pagamento.**

Per altre informazioni sull'adesione, visiti la pagina: <https://www.inmediar.it/aderisci-alla-mediazione>

Per il regolamento INMEDIAR, visiti la pagina: <https://www.inmediar.it/mediazione-regolamento>

Solo qualora la procedura di Mediazione dovesse proseguire oltre il primo incontro, oppure dovesse concludersi con un accordo conciliativo già al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione e le eventuali maggiorazioni dovute sono consultabili alla pagina <https://www.inmediar.it/mediazione-tariffe>

PARTECIPAZIONE ALLA MEDIAZIONE CON COLLEGAMENTO TELEMATICO

Ai sensi dell'art. 8-ter D.Lgs. 28/2010 ciascuna parte della Mediazione può richiedere di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto tramite la piattaforma telematica messa a disposizione da INMEDIAR, collegandosi da qualsiasi luogo senza necessità di presentarsi in sede.

Con il consenso di tutte le parti la Mediazione può svolgersi anche interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 8-bis D.Lgs. 28/2010.

Per poter partecipare tramite piattaforma telematica l'utente **dovrà obbligatoriamente essere provvisto di:**

- una postazione (*personal computer* Windows o Mac) collegata a internet con *browser* attivo e dotata di videocamera (*webcam*) e altoparlanti o cuffie audio;
- una casella di posta elettronica certificata (PEC);
- certificato di firma digitale (kit o firma remota) per la sottoscrizione dei verbali oppure SPID per l'uso di firma digitale temporanea.

In mancanza di tutti questi requisiti non sarà possibile partecipare tramite collegamento telematico e **la partecipazione alla Mediazione dovrà necessariamente avvenire tramite presenza personale in sede.**

N.B.: la sottoscrizione degli atti formati durante un incontro di mediazione a cui una o più parti partecipano con collegamento audiovisivo da remoto dovrà avvenire immediatamente al termine dell'incontro (artt. 8-bis comma 2 e 8-ter comma 5 D.Lgs. 28/2010). In caso di mancata sottoscrizione di una parte al termine dell'incontro, il Mediatore darà atto a verbale della mancata sottoscrizione e chiuderà il verbale con le sole firme delle altre parti.

Se intende avvalersi di questo strumento, è sufficiente che **ne faccia richiesta tramite email inviata a inmediar@pec.inmediar.it entro i 5 giorni precedenti l'incontro**; sarà nostra cura provvedere a inviarLe le credenziali di accesso alla piattaforma prima dell'orario previsto per l'incontro.

Può scaricare il Regolamento INMEDIAR della Mediazione telematica all'indirizzo:

https://www.inmediar.it/wp-content/uploads/2016/02/Regolamento_mediazione_telematica_INMEDIAR.pdf.

ATTENZIONE:

- le parti invitate possono depositare dichiarazioni o documentazione, o chiedere rinvii degli incontri, **solo dopo la formale adesione** alla procedura di Mediazione;
- **il verbale di Mediazione potrà essere consegnato solo alle parti in regola con i pagamenti delle indennità di Mediazione**;
- ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 4-bis, D.Lgs. 28/2010 come modificato dal D.Lgs. 216/2024, la partecipazione alla Mediazione per il tramite di delegati è consentita **solo per giustificati motivi**; la delega può essere redatta in carta semplice con firma non autenticata, salvo nei casi in cui vada sottoscritto un atto fra quelli previsti dall'art. 2643 cod. civ., nel qual caso la sottoscrizione deve essere autenticata da un Notaio;
- ai sensi dell'art. 8, comma 4, D.Lgs. 28/2010, il delegato deve essere pienamente a conoscenza dei fatti, deve essere munito di tutti i poteri necessari a comporre la controversia e deve curare la consegna della delega con una copia non autenticata del proprio documento di identità. Un modello di delega è scaricabile da questo link: [modello-delega-mediazione.rtf](#) ;
- **le persone giuridiche devono partecipare per mezzo del legale rappresentante** o di un suo procuratore;
- **l'assistenza di un Avvocato è obbligatoria** quando la Mediazione è condizione di procedibilità, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 28/2010 come modificato dal D.Lgs. 149/2022;
- Ai sensi dell'art. 8, comma 6, D.Lgs. 28/2010, le parti o i loro delegati e gli Avvocati che le assistono hanno il dovere di cooperare lealmente e in buona fede al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Una giurisprudenza diffusa e costante a stabilire che **la mera partecipazione al primo incontro di Mediazione, senza una reale intenzione di intraprendere la via conciliativa**, viola i principi generali di lealtà e buona fede e integra comportamento elusivo di norma imperativa e deve dunque essere considerata in frode alla Legge,

esponendo alle sanzioni di cui agli artt. 96 (*responsabilità aggravata della parte che agisce o resiste in giudizio con mala fede o colpa grave*) e 116 comma 2 c.p.c. (*argomenti di prova desunti dal comportamento delle parti*);

- come previsto dalla Legge, “**in caso di più domande relative alla stessa controversia**, la Mediazione si svolge davanti l'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda”, **indipendentemente dalla data fissata per il primo incontro**. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla **data del deposito dell'istanza che troverà in alto a sinistra di questa convocazione**.

ATTENZIONE:

- quando la Mediazione è condizione di procedibilità, la partecipazione al primo incontro è **obbligatoria e indefettibile per l'invitato**, non prevedendo la legge alcuna ipotesi di legittima diserzione –al di là delle norme generali sulla causa di forza maggiore e sul legittimo impedimento– e, anzi, prevedendo severe sanzioni nei confronti di chi, senza giustificato motivo, risulti assente.

Per ormai diffusa e costante giurisprudenza (cfr. Trib. Roma, Milano, Firenze, Bologna, Rimini, Torino, Modena, Campobasso, Pavia, Pescara, Palermo, Nola, Monza, Vasto, Siracusa, Cassino, Cagliari, Verona, Lecce e molti altri, da ultimo Mantova, sent. 255/2024), giustificati motivi di assenza dal primo incontro sono altresì la mancata o tardiva comunicazione di luogo, data e ora dell'incontro, l'irregolare radicamento della Mediazione e l'incompetenza territoriale dell'Organismo di Mediazione.

Non rilevano, invece, l'eventuale distanza delle posizioni iniziali delle parti, la convinzione di aver ragione nel merito della controversia o il convincimento dell'inconciliabilità delle rispettive pretese, essendo questi caratteri comuni a qualsiasi lite, senza i quali la controversia non sarebbe –ovviamente– neppure insorta o si sarebbe comunque subito estinta.

È, pertanto, “*priva di rilevanza la valutazione prognostica, formulata dalla convenuta, circa l'inutilità della procedura per l'impossibilità di raggiungere la conciliazione*” (Trib. di Modena, sent. 255/2024; dello stesso avviso Corte d'Appello di Genova, sent. 652/2020).

In particolare, quando la Mediazione è condizione di procedibilità la partecipazione delle parti rappresenta “*una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri dell'assolutezza e della non temporaneità*” (Trib. Vasto, ord. 6/12/2016 e, ancora, CdA di Genova, sent. 652/2020).

- Nel caso di impedimento temporaneo a partecipare all'incontro, la parte impedita potrà inviare all'organismo la documentazione comprovante l'impedimento e chiedere un rinvio dell'incontro.
- Infine, è sempre una giurisprudenza diffusa e costante a stabilire che **la mera partecipazione al primo incontro di Mediazione, senza una reale intenzione di intraprendere la via conciliativa**, viola i principi generali di lealtà e buona fede (oggi esplicitati nell'art. 8, sesto comma, D.Lgs. 28/2010 come modificato dal D.Lgs. 149/2022) e integra comportamento elusivo di norma imperativa e deve dunque essere considerata in frode alla Legge, esponendo alle sanzioni di cui agli artt. 96 (*responsabilità aggravata della parte che agisce o resiste in giudizio con mala fede o colpa grave*) e 116 comma 2 c.p.c. (*argomenti di prova desunti dal comportamento delle parti*).

AGEVOLAZIONI PREVISTE

- Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, **un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di Mediazione, fino a concorrenza di 600 euro**. In caso di insuccesso della Mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.
- Quando la Mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, D.Lgs. 28/2010 come modificato dal D.Lgs. 149/2022 e si è raggiunto l'accordo conciliativo, è riconosciuto un ulteriore **credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio Avvocato** per l'assistenza nella procedura di Mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e **fino a concorrenza di 600 euro**, ridotto della metà in caso di insuccesso della Mediazione.
- In caso di giudizio già iniziato ed estinto grazie all'accordo conciliativo raggiunto in Mediazione, è **riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato, fino a concorrenza di 518 euro**.
- Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è **esente dall'imposta di registro per valori fino a € 100.000**: per valori superiori l'imposta di registro è dovuta solo per la parte eccedente.

SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE CONTRO LE PARTI CHE NON PARTECIPANO ALLA MEDIAZIONE

- “**Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di Mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile**” (art. 12-bis comma 1 decr. cit.);
- “**Quando la Mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio**”, da un minimo di € 86,00 a un massimo di € 6.744,00 (art. 12-bis comma 2 decr. cit.);
- laddove il Mediatore o la parte richiedente procedano alla formulazione di una proposta conciliativa, anche in assenza della parte invitata, e questa dovesse corrispondere interamente alla sentenza nel successivo giudizio, “**il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo**”, ferme restando le disposizioni del codice di procedura civile agli artt. 92 (*condanna alle spese*) e 96 (*responsabilità aggravata per mala fede o colpa grave*) (art. 13 comma 1 decr. cit.);
- quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, per gravi ed eccezionali ragioni, può comunque “**escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al Mediatore e per il compenso dovuto all'esperto**” (art. 13 comma 2 decr. cit.).

INFORMAZIONI UTILI:

Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato

Organismo di Mediazione iscritto al n° 223 del Registro del Ministero della Giustizia, Organismo ADR accreditato dalle Autorità AGCOM, ARERA e ART

- successivamente all'adesione al procedimento, potranno essere concordati fra le parti e il Mediatore brevi rinvii degli incontri che **potranno essere concessi solo ove le parti siano in regola con i pagamenti delle indennità dovute;**
- per richiedere assistenza o per ogni altra informazione o chiarimento, potrà inviare una e-mail all'indirizzo inmediar@inmediar.it o lasciare un messaggio sulla segreteria al numero 07741906778: sarà ricontattato dalla nostra segreteria dal lunedì al venerdì, ore 9:00–12:00 e 15:00–17:00.

Nel salutarLa distintamente, restiamo in attesa di un Suo cortese riscontro.



La responsabile della segreteria

Floriana Retarvi

Dal 2011 il Governo italiano, **grazie all'introduzione della Mediazione civile, ti consente di usufruire del servizio in più di 5000 sedi sul territorio nazionale, gestite da Organismi di Mediazione qualificati e autorizzati** –come INMEDIAR– dal Ministero della Giustizia.

La Mediazione rappresenta il metodo più rapido ed economico per risolvere la tua controversia evitando i costi, i tempi e l'incertezza di una causa in Tribunale. La legge prevede che la Mediazione duri al massimo 3 mesi; il primo incontro è gratuito e qualora ci fossero le condizioni per iniziare il procedimento, i costi contenuti e certi, fissati dal Ministero della Giustizia, ti consentiranno di risolvere i tuoi problemi **risparmiando oltre il 75% dei costi rispetto a quelli di una causa civile.**

Ogni mese sono oltre 10.000 in tutta Italia i casi trattati e chiusi in incontri di Mediazione come quello al quale sarai chiamato a partecipare nei prossimi giorni.

È dimostrato che quando le parti aderenti alla procedura di Mediazione partecipano personalmente e non tramite delegati, la probabilità di successo della Mediazione aumenta del 90%.